



PROTOCOLLO D'INTESA

Per valorizzare le attività di collaborazione nei settori dello studio, sperimentazione, insegnamento, formazione, prevenzione e divulgazione di tutte le conoscenze e le nozioni tecniche, scientifiche e didattiche legate all'ambiente montano e alle pratiche alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche,

tra

il **Corpo della Guardia di Finanza**, con sede in Roma, viale XXI Aprile nr. 51, rappresentato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza *pro tempore*, Generale di Corpo d'Armata Cosimo D'Arrigo,

e

il **Club Alpino Italiano** (di seguito "CAI"), con sede legale in Milano, via Petrella nr.19, rappresentato dal Presidente Generale *pro tempore*, prof. Annibale Salsa,

premesso che

- la Guardia di Finanza ed il CAI (di seguito indicati anche quali "Parti") hanno in essere rapporti di collaborazione da oltre 40 anni;
- con la costituzione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (di seguito "SAGF"), furono intraprese tra le Parti una serie di azioni comuni che si sono mantenute intense e proficue sino ai giorni nostri sia nel comparto operativo del soccorso alpino organizzato, sia nello studio di tutti gli aspetti tecnici, scientifici e didattici legati all'ambiente montano ed alle pratiche alpinistiche e scialpinistiche;
- presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza ha sede la Sezione "Fiamme Gialle" del CAI, istituita in data 11 febbraio 1968 e composta esclusivamente da militari della Guardia di Finanza;
- da decine di anni alcuni militari del SAGF svolgono attività in seno alla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo ed Arrampicata Libera del CAI (d'ora in poi "CNSASA"), alle due Scuole Centrali CAI di Alpinismo e di Sci Alpinismo ed al Servizio Valanghe Italiano del CAI (di seguito "SVI");
- la Guardia di Finanza, in data 12 giugno 1996, ha sottoscritto con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI una dichiarazione di principio con la quale, tra l'altro, le due istituzioni si sono impegnate a promuovere anche tramite le rispettive articolazioni territoriali, corsi di formazione e di aggiornamento tecnico ed esercitazioni nonché lo scambio di informazioni tecniche, mettendo gratuitamente i mezzi di soccorso nella reciproca disponibilità, sia per gli interventi sia per le attività formative realizzate in comune;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Finalità ed oggetto del protocollo d'intesa)

Il presente protocollo mira a disciplinare i rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza ed il CAI, allo scopo di formalizzare e intensificare forme di intesa e collaborazione reciproca già in corso sin dai tempi dell'istituzione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza - SAGF (1965) e della Sezione CAI "Fiamme Gialle" (1968) presso il predetto Istituto.

Le forme e le attività di collaborazione reciproca fatte oggetto del presente protocollo d'intesa sono quelle relative ai settori inerenti lo studio, la sperimentazione, l'insegnamento, la formazione, la prevenzione e la divulgazione di tutte le conoscenze e le nozioni tecniche, scientifiche e didattiche legate all'ambiente montano ed alle pratiche alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche.

Art. 2

(Impegni del CAI)

Il Club Alpino Italiano si impegna a:

- a) promuovere la realizzazione di corsi, seminari e convegni di livello nazionale ed internazionale presso le strutture della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, con la collaborazione di quest'ultima, e a pubblicizzare tale collaborazione tramite i propri organi di informazione e altri *mass media* di riferimento;
- b) promuovere e diffondere, in ogni occasione in cui venga realizzata un'opera bibliografica o audiovisiva di interesse scientifico/didattico/divulgativo, le immagini e/o le interviste in cui compaiano strutture della Guardia di Finanza e appartenenti al Corpo, evidenziando la presente collaborazione, nonché le specifiche prerogative e funzioni proprie del personale specializzato del SAGF;
- c) promuovere e proporre presso altri organismi nazionali ed internazionali che si occupano di studio, sperimentazione, divulgazione ed insegnamento delle tecniche e pratiche alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche, nonché di prevenzione degli incidenti in montagna (UIAA¹, CCMT², Centri Nivometeorologici e Club Alpini stranieri, ecc.), l'organizzazione di convegni e seminari presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza;
- d) stipulare apposite polizze assicurative per la copertura di danni che gli appartenenti al CAI potrebbero subire od arrecare durante le attività svolte o, comunque, la permanenza presso le strutture della Scuola Alpina della Guardia di Finanza ed esonerare quest'ultima da ogni responsabilità conseguente;
- e) consentire ai militari del SAGF di partecipare ai corsi organizzati presso le strutture della Scuola Alpina della Guardia di Finanza sia come frequentatori (se in possesso dei previsti requisiti) che come osservatori.

¹ Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche

² Commissione Centrale Materiali e Tecniche



Art. 3
(Impegni della Guardia di Finanza)

La Guardia di Finanza si impegna a fornire adeguato supporto logistico presso le strutture della Scuola Alpina, secondo le condizioni economiche che stabilirà di volta in volta, consistente:

- a) nella fruizione di vitto, alloggio e utilizzo delle aule didattiche, a favore degli istruttori dei corsi nazionali e dei frequentatori di corsi per aspiranti ai titoli nazionali CAI organizzati dalla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo ed Arrampicata Libera del CAI, nonché per le riunioni organizzate dal Servizio Valanghe Italiano del CAI e dalla Commissione Centrale Materiali e Tecniche del CAI;
- b) nell'utilizzo delle aule didattiche, a favore di tutte le articolazioni del CAI in occasione di corsi di formazione/aggiornamento, riunioni e convegni che si dovessero organizzare in tale area geografica.

La predetta disponibilità viene concessa subordinatamente ad improrogabili e sopravvenute esigenze di servizio della Scuola Alpina della Guardia di Finanza che dovessero in qualsiasi momento rendere impossibile la fruizione delle strutture in argomento.

Art. 4
(Attuazione e verifica del Protocollo d'intesa)

Ai fini del presente Protocollo e della definizione dei relativi criteri di attuazione, ciascuna Parte provvederà a designare il proprio referente e a comunicarlo all'altra. Con cadenza annuale, a decorrere dalla firma del presente protocollo d'intesa, le Parti redigeranno apposite relazioni consuntive, dirette a verificare i risultati dei rapporti di collaborazione di cui al presente protocollo intrattenuti nel corso del periodo di riferimento, proponendo, qualora lo si ritenga necessario, integrazioni, estensioni e/o limitazioni delle modalità di collaborazione sopra concordate.

Art. 5
(Durata del Protocollo d'intesa)

Il presente protocollo d'intesa ha validità quinquennale – a decorrere dalla data di sottoscrizione – e potrà essere, di volta in volta, tacitamente rinnovato per analogo periodo.

Ove vi fosse la necessità, in base all'esito delle relazioni annuali di cui al precedente art. 4, dell'apporto di modifiche e/o integrazioni, si conviene sin d'ora che qualsiasi modifica e/o integrazione al presente protocollo dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta dalle Parti.



Ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal presente Protocollo d'intesa, dandone avviso all'altra con lettera raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione ovvero di scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li 9 ottobre 2008

per il Club Alpino Italiano

IL PRESIDENTE GENERALE
Prof. Annibale Salsa

per la Guardia di Finanza

IL COMANDANTE GENERALE
Gen.C.A. Cosimo D'Arigo